



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. [REDACTED] ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 4.4.2023, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 24.1.2023 e distinta al n. 22/2023 R.A.C.L., promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata a Roma, nello studio del difensore, abog/avv. stabilito Denis Ferri, che, d'intesa con l'avv. [REDACTED], la difende e rappresenta, in forza di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, nonché [REDACTED]

[REDACTED], ciascuno di essi in persona dei Dirigenti *pro tempore*, tutti domiciliati a Sassari, presso la sede territoriale dell'USR Sardegna, rappresentati e difesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari [REDACTED]

parte convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 24.1.2023, notificato il 9.2.2023, [REDACTED] ha evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, esponendo:

§ di essere attualmente in servizio, come docente di scuola secondaria di primo grado, presso [REDACTED], a tempo determinato;

§ di aver lavorato per il convenuto, con medesima qualità di docente, in forza di diversi e reiterati contratti d'insegnamento a tempo determinato;

§ che, più in particolare, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 ha prestato servizio per 143 giorni, nel successivo anno scolastico 2017/2018 per 122 giorni e, infine, nel 2018/2019, per 18 giorni;

§ di non aver mai percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (RDP), un'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e che il Ministero ha sempre unicamente corrisposto ai docenti di ruolo e/o ai precari con contratti di durata annuale (con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto);

§ che, nello svolgimento delle supplenze temporanee di cui in premessa, la ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo e/o con contratti annuali;

§ che, pertanto, la scelta dell'Ente convenuto è in palese contrasto col principio di non discriminazione sancito dalla "clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.3.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999", disposizione europea contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono esser accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelli dei lavoratori stabili ad essi comparabili;

§ che la Suprema Corte ha confermato la prospettazione difensiva dell'odierna ricorrente, in particolare con pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, ove si legge che "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";

§ di aver diritto, pertanto, al pagamento dell'indennità, nella misura, risultante dai calcoli articolati e spiegati in ricorso, di euro 1.655,55, relativamente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e ad un numero di giorni complessivamente determinato in 285 (moltiplicato, questo numero, per il coefficiente giornaliero di euro 5,85).

1.1. Ha quindi concluso, [REDACTED], che il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia (sottolineature ed evidenziazioni sono dell'Estensore):

"a) Accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della Retribuzione Professionale Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., a corrispondere in proprio favore il compenso relativo alla Retribuzione Professionale Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché al pagamento delle differenze retributive arretrate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo come di seguito quantificate: giorni complessivi lavorati nelle annualità di cui in premessa lavorati dalla sig.ra [REDACTED] 283, Totale indennità dovuta € 1.655,55, oltre a quanto dovuto in relazione all'anno in corso ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria".

1.2. Il Ministero dell'Istruzione, costituitosi con memoria difensiva depositata il 4.3.2023, entro i termini di cui all'art. 416 c.p.c., ha eccepito:

§ in via preliminare, che gran parte dei crediti azionati sono prescritti (così, testuale, in memoria di costituzione: "Il presente ricorso, notificato all'amministrazione resistente in data 09.02.2023, risulta essere

il primo atto interruttivo della prescrizione dell'asserito diritto alle differenze stipendiali richieste dalla ricorrente. Orbene, percorrendo a ritroso il tempo che va dall'atto interruttivo rappresentato dal presente ricorso e i periodi per i quali si chiede il riconoscimento dell'emolumento in oggetto, si evince che per i periodi antecedenti al 09.02.2018, l'asserito diritto alla corresponsione delle differenze retributive del suddetto emolumento risulta essere prescritto. Pertanto, risulta sicuramente prescritto il diritto alle dette differenze retributive per l'anno scolastico 2016/2017 ed in parte anche per l'anno 2017/2018. In relazione a tale ultimo periodo, infatti risulta prescritto il diritto alle differenze retributive richieste, per il periodo antecedente al 09.02.2018";

§ che, in ogni caso, la domanda deve essere rigettata anche nel merito, atteso (in estrema sintesi e riassumendo) che la *prospettazione* della controparte è fondata sugli approdi di un orientamento giurisprudenziale che, però, non può esser condiviso, poiché (I) la ratio dell'emolumento accessorio rivendicato è, in realtà, tale da escludere che lo stesso debba essere corrisposto ai supplenti "brevi e temporanei", (II) la RPD è volta alla *"valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico"*, e va quindi riconosciuta, come forma di premialità, ai soli docenti che svolgono supplenze connotate da una certa stabilità, in tal senso e in quest'ottica dovendo essere interpretato il richiamo, fatto dal comma 3 dell'art. 7 del menzionato CCNL 2000/2011 (mai modificato sul punto nelle successive tornate contrattuali), all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, il quale si riferisce, *appunto*, ai soli insegnanti di ruolo e ai docenti titolari di *supplenze annuali*, (III) non vi sarebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento, né ai sensi del diritto interno né di quello sovranazionale, *dovendosi tener conto che l'attività lavorativa del supplente di breve periodo si differenzia da quella degli altri insegnanti*, non tanto per le mansioni principali, quanto per il fatto (dirimente proprio ai fini che occupano) che il primo, essendo chiamato alla docenza per un tempo limitato, non sempre partecipa << ... alla programmazione dell'intero anno scolastico, alla partecipazione ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori e in genere a tutte le attività finalizzate a garantire la continuità didattica ... >> (così, testualmente, in memoria difensiva), (IV) la differenziazione, pertanto, è pienamente giustificata, il principio di non discriminazione operando solo in difetto di "ragioni oggettive" (che, nel caso in esame, sarebbero invece *riscontrabili*) e tra *lavoratori comparabili* (quali non debbono ritenersi, sotto lo specifico aspetto che si sta esaminando, quelli chiamati per supplenze brevi).

1.3. All'esito dell'udienza del 4.4.2023, essendo la causa documentalmente istruita, il Giudice ha invitato le parti a concludere, dopo breve discussione orale, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

2. La domanda è fondata solo in parte, e deve quindi essere accolta nei limiti di seguito illustrati.

2.1. Va infatti accolta l'eccezione di prescrizione

Il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale, che deve qui trovare applicazione in quanto l'art. 2948, n. 4 c.c., si applica a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Rammentato che la disposizione contrattuale oggetto di causa, vale a dire l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 stabilisce che *"Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi del comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le*

modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995", e visto che la parte ricorrente non ha neppure allegato l'esistenza di validi atti interruttivi, non vi è dubbio che, alla data della notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, tutti i crediti maturati in data antecedente al quinquennio (quindi, prima del 9.2.2018), fossero già estinti per prescrizione.

Consegue:

§ *prescrizione integrale* dei crediti relativi all'anno scolastico 2016/2017 (ragguagliati a 143 giorni di lavoro);

§ *prescrizione parziale* dei crediti relativi all'anno scolastico 2017/2018, e *precisamente* prescrizione della RDP maturata in relazione a 53 giorni di lavoro, come prestato tra il 7.11.2017 e il 9.2.2018 (cfr. stato matricolare prodotto da parte convenuta);

§ riconoscimento di valida interruzione dei termini in ordine ai crediti maturati dopo il 9.2.2018 (e fino al 15.4.2019, ultimo giorno di lavoro dell'anno scolastico 2018/2019: cfr. infra, per quanto concerne gli anni successivi), per un totale di 87 giorni lavorativi (289 – 143 – 53).

2.2. Con riguardo al periodo non colpito da prescrizione, e quindi venendo al merito, si osserva che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il *territorio nazionale*, e che il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale *dominante*, andato *consolidandosi* a partire dalla sentenza n. 20015 del 27.7.2018, con cui la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver *approfondito* le principali questioni che avevano rappresentato, in ordine alla c.d. RPD, ragione di *controversia* tra i supplenti a breve termine e il Ministero dell'Istruzione (il quale, davanti alla Corte, si è difeso con argomenti *assolutamente sovrapponibili* a quelli che risultano essere i rilievi e ragionamenti offerti nel presente procedimento), ha pronunciato il seguente principio di diritto:

<< L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo...>>.

2.3. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a *precedenti conformi*), sia in ossequio alla *funzione nomofilattica* della Suprema Corte sia, più sostanzialmente, in quanto si tratta di un orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso risulta essere stato successivamente confermato, dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, cfr. Tribunale di Parma, n. 88 del 9.9.2022; Tribunale di Biella, n. 120 del 13.10.2022; Tribunale di Foggia, n. 2499 del 28.6.2022, e via dicendo) così come da quella di legittimità (cfr., a tale riguardo, più *recentemente*, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).

2.4. *Scrupolo* vuole che sia qui riportata, per esteso, la *motivazione* della sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. 20015/2018, che, come detto, ha *già risolto* la questione oggetto di lite (le sottolineature sono dell'Estensore del presente provvedimento):

<<...

2. l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale della scuola ha istituito la *Retribuzione Professionale Docenti*, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione

dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";

5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;

5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468);

6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso

la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;

7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;

8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;

9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";

...>>.

2.5. La domanda, quindi, entro i limiti della prescrizione, deve essere accolta, e alla ricorrente deve essere riconosciuta, in relazione agli 87 giorni di lavoro maturati tra il 9.2.2018 e il 15.4.2019 (giorno dell'ultima prestazione resa nell'anno scolastico 2018/2019), la c.d. *retribuzione professionale docenti* di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.

2.6. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il Ministero non ha contestato il parametro di calcolo indicato da parte ricorrente: a ciò consegue, pertanto, la sua condanna al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di € 508,95 (risultato della moltiplicazione del coefficiente giornaliero di € 5,85 per i giorni riconosciuti, pari a 87), oltre interessi di mora, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo.

2.7. Si precisa, da ultimo, che non può esser esaminata, la domanda della ricorrente, nella parte in cui, in seno alle conclusioni, la stessa chiede la condanna del Ministero a pagarle anche "quanto dovuto in relazione all'anno in corso"

Anche a voler *soprsassedere* in ordine al fatto che, per l'anno scolastico 22/23, lo stato matricolare prodotto dal convenuto dà conto che l'odierna richiedente è impiegata con contratto annuale, dal 9.9.2022 al 30.6.2023 (situazione che, per quanto consta, non comporterebbe la lamentata esclusione dal percepimento della RDP), vi è da dire che la parte espositiva del ricorso introduttivo manca di qualsiasi allegazione relativa al periodo successivo alla fine dell'anno scolastico 2018/2019.

3. Visto l'accoglimento dell'eccezione di *prescrizione*, e considerato che, in forza del medesimo, il credito vantato dalla docente è stato accordato in misura *notevolmente* inferiore a quella richiesta, le spese sono compensate.

p.q.m.

Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:

1) accogliendo la domanda entro i limiti dell'eccezione prescrizione, dichiara che la ricorrente ha diritto di percepire la c.d. *retribuzione professionale docenti* di cui all'art. 7 CCNL del 15.3.2001 in relazione a 87 giorni di lavoro, maturati tra il 9.2.2018 e il 15.4.2019;

2) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione, a corrisponderle, per i titoli e le causali di cui al capo 1, la somma di € 508,95, oltre interessi, al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo;

3) dispone la compensazione delle spese processuali.

Nuoro, 4 aprile 2023

Il Giudice,
dott. [REDACTED]